

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
LAZIO
ROMA**

**Ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare
nel giudizio di cui al numero RG 12843/21**

Nell'interesse di: **Nuova Partenope Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r. l.**, partita iva 09539281213, con sede legale in Napoli (NA), 80129, alla via Salita Arenella, 9, Parco Garzilli, in persona del legale rappresentante pro tempore, il signor Antonio Ciaramella, codice fiscale CRM NTN 80R29 A509 I, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale *ad litem* in calce/congiunta al presente atto, dall'avvocato Pietro Romano, codice fiscale RMN PTR 67M14 B963 P, presso lo studio legale del quale elettivamente domicilia, in Caserta, alla via Galileo Galilei, 20, fax 0823 1769646, pec pietro.romano67@avvocatismcv.it

contro

-) Presidenza del Consiglio dei Ministri (CF 80188230587), Dipartimento per lo Sport, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), nella persona dell'Avvocato dello Stato Salvatore Adamo, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata *ex lege* ed in virtù di specifica elezione nel giudizio di cui al numero RG 12843/21, (fax 0695514000) con indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, come censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012, e, comunque, notificato in giudizio

e nei confronti

-) Comune di Casal di Principe, codice fiscale 81000750612, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio *ex lege* presso la Casa comunale, pec protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it, come censito nel registro pubblico IPA – non costituito

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva

-) del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, a firma del coordinatore del Servizio II, dr. Guglielmo Agosta, DPS-0015322-P-13/12/2021, notificato a mezzo pec in data 13.12.2021, con il quale, in riscontro alla istanza di parte ricorrente di cui alla nota prot. 11604 del 05.10.2021, è stato confermato il giudizio di esclusione della domanda di finanziamento prot. BANDO202002533;

-) di ogni altro atto/provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale al precedente e, in particolare, degli atti/provvedimenti di esclusione già impugnati col ricorso RG 12843/21, quali:

-) del decreto del Capo Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web dedicata alla gara, di approvazione:

A) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo "Sport e Periferie", ritenute non ammissibili, di cui all'Allegato C - Elenco delle richieste escluse dalla Commissione, nella parte in cui statuisce la non ammissibilità della domanda protocollo BANDO202002533 per PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010, pubblicata in data 13 settembre 2021;

B) della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo "Sport e Periferie", di cui all'Allegato A - Graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati con indicazione del punteggio, pubblicata in data 13 settembre 2021;

C) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo "Sport e Periferie", ritenute non ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all'Allegato B - Elenco delle richieste escluse a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, pubblicata in data 13 settembre 2021;

-) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso ai precedenti in preordine e conseguenza

FATTO

La società Nuova Partenope Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l. partecipava, con domanda numero protocollo BANDO202002533, all'avviso pubblico SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE", pubblicato dal Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio (ora Dipartimento) per lo Sport, chiedendo, per il progetto di riqualificazione e rigenerazione dei locali ospitanti storico impianto natatorio in Napoli, alla via Salita Arenella, 9, Parco Garzilli, ubicato in area ad alta vulnerabilità, un finanziamento di € 877.228,06, di cui € 700.000,00 a carico del Fondo Sport e Periferie ed € 177.228,06 come compartecipazione del richiedente.

I lavori di riqualificazione e rigenerazione, consistenti in opere di miglioramento energetico dell'edificio e della qualità ambientale dell'aria e nell'implementazione di sistemi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e di sistemi di gestione rispettosi dell'ambiente, venivano ingegnerizzati con progetto DEFINITIVO ed ESECUTIVO.

Senonché, in sede di verifica delle condizioni di ammissibilità alla Commissione giudicatrice, avente il compito di valutare le domande ai fini dell'attribuzione di un punteggio ai sensi del paragrafo 7 del bando, l'Ufficio (ora Dipartimento) per lo Sport giudicava il progetto presentato dalla società ricorrente NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010 e, perciò, monco dei livelli della progettazione definitiva (art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010) ed esecutiva (art. 33 e seguenti del

D.P.R. 207/2010) e, per l'effetto, escludeva la relativa domanda di cui al protocollo BANDO202002533, inserendola nell'Allegato C alla graduatoria approvata con il Decreto Dipartimentale pubblicato il 13.09.2021.

Con istanza inviata a mezzo pec in data 04.10.2021, rubricata dall'Amministrazione resistente con nota prot. 11604 del 05.10.2021, parte Ricorrente chiedeva "... di ricevere informazioni e delucidazioni in merito alla motivazione di esclusione da parte della commissione "progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs.50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del D.P.R.m207/2010".

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri soltanto in data 13.12.2021, dopo aver ricevuto in notificazione il ricorso giurisdizionale di impugnazione del giudizio di non ammissione al finanziamento della domanda BANDO202002533 e dopo, addirittura, essersi costituita nel giudizio (RG 12843/21) originato dal prefato ricorso, provvedeva a dare riscontro col provvedimento oggetto della presente impugnativa, che, unitamente agli atti/provvedimenti già impugnati col ricorso principale, vanno annullati, previa concessione dell'istanza cautelare, per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 203 DEL D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 24 E 33 DEL D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6; 7: NELLA PARTE IN CUI STATUISCE CHE "PER ACCEDERE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO È RICHIESTO COME LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE QUELLO "DEFINITIVO"; 8 E 9 DELL'AVVISO PUBBLICO *SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE"*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL GIORNO 12.11.2020 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE RISPOSTE, CURATE DAL

DIPARTIMENTO, ALLE DOMANDE FREQUENTI DI CUI AI PUNTI 51, 56, 69 E 88. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE APPARENTE E, COMUNQUE, ILLOGICA ED INCONGRUA RISPETTO ALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. ECCESSI DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI IN QUANTO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ RICORRENTE, ESSENDO MUNITA DEL LIVELLO MINIMO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O, ADDIRITTURA, DELL'ULTERIORE LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, È AMMISSIBILE ALLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

La progettazione dei lavori pubblici è articolata in tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 (articolo 23, comma 7, D. Lgs. 50/2016).

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita (articolo 23, comma 8, D. Lgs. 50/2016).

In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50 del 2016, i documenti componenti la progettazione definitiva ed esecutiva sono quelli elencati dal D.P.R. 207 del 2010 negli articoli da 24 a 32, per la progettazione definitiva, e da 33 a 43, per la progettazione esecutiva.

È consentito omettere i primi livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Nell'alveo di siffatta previsione normativa, si pone l'Avviso Pubblico Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo "Sport e Periferie", che fissa:

-) nel progetto "Definitivo", una condizione di ammissibilità alla fase successiva della valutazione di finanziabilità della domanda e, perciò, quel livello minimo di dettaglio progettuale richiesto per l'accesso, poi, alla valutazione amministrativa attributiva del punteggio rilevante per l'assegnazione del finanziamento;

-) nel progetto "Esecutivo", un criterio di assegnazione di punteggio della detta fase valutativa di attribuzione del finanziamento (Cfr., **Avviso Pubblico Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo "Sport e Periferie"**: Paragrafo 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande - All'atto dell'inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione: c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Paragrafo 7 - Criteri di selezione - Punteggio lettera d) La progettazione allegata alla domanda dovrà essere accompagnata dall'atto di validazione del progetto a cura del responsabile del procedimento redatto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pena l'inammissibilità della domanda. Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello "DEFINITIVO"

Ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15;

Paragrafo 9 – Istruttoria e valutazione - L'Ufficio per lo sport procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 del presente Bando e, sulla base della compiuta istruttoria sopra riportata, trasmette l'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione giudicatrice.

La valutazione delle richieste risultate ammissibili è effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, formata da sette soggetti in possesso di adeguati requisiti di

professionalità e competenza, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata con decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport.

La Commissione procede alla valutazione delle singole proposte di intervento, assegnando a ciascuna proposta un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di selezione indicati al paragrafo 7 del presente Bando, ed alla formulazione della graduatoria finale dei soggetti ammessi al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per il presente bando e come individuate al paragrafo 3;

Verbale n. 1 del giorno 12 novembre 2020 della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali:

Il Presidente inoltre comunica le modalità operative con cui avverrà l'esame delle richieste di finanziamento, tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 9 del bando, intitolato "istruttoria e valutazione", secondo il quale l'Ufficio per lo Sport (ora Dipartimento) procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda in relazione alla sussistenza della cause di esclusione previste dallo stesso bando e, sulla base della compiuta istruttoria, trasmette o rende comunque disponibili sul portale, l'elenco delle richieste risultate ammissibili alla Commissione giudicatrice che procederà, pertanto, in ogni seduta ad analizzarle, assegnando collegialmente ad ogni progetto un punteggio in base a quanto stabilito dal paragrafo 7 del bando (pagina 3, 4° capoverso);

FAQ 51. Il progetto da presentare deve essere già in fase di domanda, cantierabile con relative concessioni ed autorizzazioni?

Il paragrafo 6 del bando prevede, tra l'altro, che all'atto dell'inserimento della domanda il progetto, deve essere redatto ai sensi dell'articolo 23, verificato e validato per il livello di progettazione presentato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accompagnato da delibera di approvazione dell'intervento, se il proponente è un ente pubblico (lettera e). Per quanto riguarda la documentazione riportata alla lettera f) del paragrafo 6, ossia atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti, si precisa che, pur non essendo necessaria per la trasmissione della domanda, è comunque funzionale ad un maggior dettaglio della stessa. Si ricorda che per accedere al bando è richiesto come livello minimo di progettazione quello "Definitivo".

56. Ai fini della partecipazione al bando, una ASD deve essere in possesso della concessione edilizia?

La documentazione a supporto del progetto presentato dovrà essere conforme a quanto prescritto dall'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i diversi livelli di progettazione.

69. Cosa si intende per progetto "definitivo" e per progetto "esecutivo"?

Per la definizione del progetto "definitivo" ed "esecutivo", si deve far riferimento al d.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate ed al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

88. Quale punteggio è attribuito al progetto definitivo?

Il progetto definitivo costituisce il livello minimo di progettazione per poter partecipare al bando, per il quale non è previsto alcun punteggio, come specificato dal paragrafo 7 lettera d).

Il Dipartimento dello Sport, ritenendo la progettazione presentata dalla società ricorrente priva, evidentemente, degli elementi di dettaglio sufficienti a poterla qualificare come un progetto Definitivo, richiesto dalla normativa speciale quale condizione di ammissibilità della domanda, non ammette l'istanza di cui al numero protocollo BANDO202002533, inserendo quest'ultima nell'Allegato "C", concernente l'elenco delle richieste escluse, con la seguente dicitura: Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Rispetto a siffatto giudizio, che, per la sua sinteticità motivazionale, si esaurisce in una illegittima asserzione apodittica, nulla aggiunge il provvedimento del 13.12.2021, nella parte in cui statuisce che:

- Il livello di approfondimento degli elaborati presentati è ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato;
- Gli elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati impianti, relazioni di calcolo, abaco infissi, relazione tecnica strutturale ed il parere coni, sono carenti;
- Il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo.

Nulla di più errato di siffatta esclusione.

A fronte e a supporto di domanda avente ad oggetto lavori di riqualificazione e rigenerazione dei locali ospitanti la Piscina Partenope, ubicati alla salita Arenella n.9 – Parco Garzilli, Napoli, vi sono:

-) Relazione Generale; Relazioni Tecniche Specialistiche concernenti la sostituzione generatore termico e gli impianti elettrico, solare termico, di climatizzazione (in numero di 4); Sistemi di gestione ambientale; APE ante e post operam; elaborati grafici riguardanti tutte le fasi dei lavori (in numero di 13); Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo e Quadro

Economico (in numero di 6); tutti documenti idonei ad integrare, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, il c.d. "Progetto Definitivo";

-) Relazione descrittiva gestione impianto, Preventivo, Stima dei costi di gestione, Piani di manutenzione in numero di 6; Piano di Sicurezza e di Coordinamento con Analisi Rischi e stima dei Costi (in numero di 3); Cronoprogramma Esecutivo; Schema Contratto d'appalto; Capitolato Speciale Appalto e Capitolato Speciale Appalto Parte Tecnica; Verbale di Verifica progetto esecutivo; SCIA con protocollo; Nomina RUP con accettazione; tutti documenti idonei ad integrare, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, il c.d. "Progetto Esecutivo" e, ancor più, la fase cantierabile dell'intervento.

È di tutta evidenza, dunque, che la progettazione depositata dalla società Nuova Partenope Società Sportiva Dilettantistica a r.l. è caratterizzata non solo dal livello minimo della progettazione definitiva, legittimante l'ammissione alla fase successiva della valutazione del punteggio, ma, in quanto dotata di tutta la componentistica documentale propria della progettazione esecutiva e di ogni voce di punteggio del Bando e, pure, della fase cantierabile, è, addirittura, astrattamente idonea a conseguire il punteggio massimo di 100.

Avendo, pertanto, la progettazione depositata dalla società Nuova Partenope le stimmate almeno del Progetto Definitivo, la relativa domanda di partecipazione al Bando Sport e Periferie 2020, di cui al numero protocollo BANDO202002533, è ammissibile e deve, perciò, essere trasmessa o resa disponibile in favore della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione del punteggio rilevante per la concessione del beneficio.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 203 DEL D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 24 E 33 DEL D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6; 7: NELLA PARTE IN

CUI STATUISCE CHE “PER ACCEDERE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO È RICHIESTO COME LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE QUELLO “DEFINITIVO”; 8 E 9 DELL’AVVISO PUBBLICO *SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE”*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL GIORNO 12.11.2020 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE RISPOSTE, CURATE DAL DIPARTIMENTO, ALLE DOMANDE FREQUENTI DI CUI AI PUNTI 51, 56, 69 E 88. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUSSISTENTE E, COMUNQUE, CARENTE ED INSUFFICIENTE IN QUANTO DEL TUTTO IGNOTI SONO I CRITERI VALUTATIVI IN RAGIONE DEI QUALI IL PROGETTO DI PARTE RICORRENTE È STATO CONSIDERATO PRIVO DEL LIVELLO MINIMO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO DEFINITIVO.

La funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico - giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato.

Nel caso di specie, a fronte della copiosa documentazione tecnica depositata dalla società Nuova Partenope, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali la stessa documentazione è stata valutata priva del sufficiente dettaglio del progetto definitivo; tale motivazione non è mai intervenuta.

Né, al riguardo, può avere una qualche efficacia sanante il provvedimento del 13.12.2021, oggetto della presente impugnativa per motivi aggiunti, atteso che anch'esso è illegittimo per i denunciati motivi.

Il Dipartimento per lo Sport, dopo ben due mesi (sic!) dall'istanza di chiarimenti di parte ricorrente e successivamente alla costituzione in

giudizio per l'esclusione *de qua*, persevera nel "non indicare" le ragioni di fatto e di diritto legittimanti la non ammissione della domanda del ricorrente.

Nei provvedimenti impugnati, difatti, il Dipartimento per lo Sport riporta semplicemente la valutazione di "non adeguatezza", di "carenza", di "inferiorità del livello di approfondimento" del progetto presentato dal ricorrente; tali asserzioni esplicitano, però, solo il risultato di un ragionamento e, come tali, sono del tutto inidonee ad integrare una valida motivazione.

Il *prius* (logico-giuridico) di un qualunque giudizio valutativo circa la legittimità del provvedimento amministrativo, che l'obbligo motivazionale mira a garantire, è rappresentato proprio dagli elementi di fatto e di diritto considerati ai fini della decisione amministrativa. La loro illustrazione nel provvedimento adottato deve, pertanto, necessariamente esserci; pena, altrimenti, il mero arbitrio.

Il Dipartimento per lo Sport avrebbe dovuto, perciò, indicare:

-) le ragioni di fatto e di diritto per le quali ha ritenuto il livello di approfondimento degli elaborati presentati "non adeguato" in relazione al livello di progettazione dichiarato;
 -) le ragioni di fatto e di diritto integranti la "carenza" degli elaborati progettuali;
 -) le ragioni di fatto e di diritto configurante quella condizione di "inferiorità" del livello di approfondimento del progetto presentato rispetto quello minimo richiesto dal progetto definitivo;
- nulla di tutto ciò si rinviene nella motivazione dei provvedimenti impugnati.

La denunciata illegittimità assume connotati ancor più pregnanti se si considera che, potendo, in relazione alla disciplina normativa dei diversi livelli di progettazione delle opere pubbliche ed alle diverse fattispecie di lavori, configurarsi più casi di divergenza rispetto al dato normativo, non tutti giuridicamente rilevanti ai fini della configurabilità del carattere definitivo e/o esecutivo del progetto, allo stesso modo, nel caso di specie,

l'aver taciuto sia le ragioni della paventata non conformità agli articoli 24 e 33 del D.P.R. 207/2010, espressamente indicati, sia la citazione espressa degli articoli seguenti a questi, che sarebbero stati violati, risolve il giudizio di non conformità in una apodittica esternazione.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1,2 E 3 DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER IL QUALE LA MOTIVAZIONE DEVE PRECEDERE E NON SEGUIRE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Nel nostro Ordinamento giuridico vige il principio secondo cui la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in un secondo momento, anche in corso di causa, con la specificazione di elementi di fatto in origine non presi in considerazione, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.

Difatti, è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante atti procedurali successivi e/o scritti difensivi predisposti dall'amministrazione resistente, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata in un secondo momento, anche in corso di causa, con la specificazione di elementi di fatto in origine non presi in considerazione, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (orientamento consolidato: cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2011 n. 5598 e 30 giugno 2011 n. 3882; TAR Campania Salerno, Sez. II, 15 febbraio 2012 n. 218; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 giugno 2011 n. 3081).

Invero, la norma contenuta nell'art. 3 della legge n. 241/1990, che prescrive che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, non è riconducibile a quelle "sul procedimento o sulla forma degli atti", poiché la motivazione non ha alcuna attinenza né con lo svolgimento del procedimento né con la forma degli atti in senso stretto, riguardando, più

precisamente, l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche "che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"; tant'è che nella stessa giurisprudenza comunitaria la motivazione viene configurata come requisito di "forma sostanziale" (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 29 marzo 2012 n. 900).

In tali rilievi, stante la valenza di specificazione del provvedimento del 13.1.2021, un ulteriore motivo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Sull'istanza cautelare

Il fumus boni iuris è in re ipsa.

Il *periculum in mora* è rappresentato dal fatto che la competitività della società ricorrente, in quanto fortemente incisa dal tempo di realizzazione dell'opera di riqualificazione per cui è causa, verrebbe irrimediabilmente lesa dal tempo necessario per la definizione, nel merito, del giudizio.

La società ricorrente chiede, pertanto, che l'Autorità giudiziaria adita inviti l'Amministrazione resistente al riesame delle proprie determinazioni in ordine alla esclusione della domanda protocollo BANDO202002533 e ad accantonare i fondi relativi in vista di eventuale concessione dell'auspicato beneficio.

Per tali ragioni, la società ricorrente, rappresentata e difesa come sopra, chiede che siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

-) In primis, accogliere l'istanza cautelare;
-) nel merito, accogliere il ricorso introduttivo indicato in epigrafe ed il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e disporre il riesame della domanda protocollo BANDO202002533 di ammissione all'Avviso Pubblico Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie alla luce dei motivi del ricorso e, perciò, nel senso della configurabilità, in capo alla società ricorrente, dei requisiti di accesso alle agevolazioni della domanda protocollo BANDO202002533.

Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

L'avvocato Pietro Romano dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Avv. Pietro Romano